

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 826 DEL 02/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. FRANCO BASSAN

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELLA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA PER TIROCINI CURRICULARI PER ASSISTENTI SOCIALI PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.ULSS 7.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 789/25

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian.

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che, al prot.n. 35722 del 15/04/2025, è pervenuta a questa Azienda da parte della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma, la richiesta di stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, nell'ambito della professione di assistente Sociale, da parte degli studenti iscritti a specifici corsi di Laurea;

Rilevato che l'Università ha indicato il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegandone il relativo curriculum vitae, ed ha individuato quale area di interesse l'U.O.S.D. SERD 2 Alto Vicentino;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata, è stata accolta favorevolmente dai responsabili interessati: infatti è pervenuto il parere favorevole sia del tutor designato, dr.ssa Roberta Gaspari, che del Responsabile dell'U.O.S.D. SERD 2, la dr.ssa Susanna Dedola, trasmessi entrambi via mail il 16/04/2025 e conservati agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è stato concordato tra le parti, come da mail del 17/04/2025, gli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione per tirocinio con Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma, allegata alla presente proposta di deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma, il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Convenzione per tirocini formativi tra

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 – CAP 00185 Roma (di seguito, laddove non letteralmente citata, denominata Facoltà ovvero “soggetto proponente”), rappresentata dal Preside, Prof. Pierpaolo D’Urso nato a Cassano allo Jonio (CS) il 27/09/1968, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita

e l’Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, C.F / P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 4/0/1967, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita

PREMESSO

- Che il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al D. Min.Lav. del 25.03.1998, n. 142 .
- Che il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
- Che l’attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo è parte integrante del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe 6) e del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S) del D.M. 509/99; del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe L-39) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali (Classe LM-87) e in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04.

- Che il D.P.R. 328/2001 prevede che l'attività di tirocinio, prevista nel piano di studio universitario, costituisce requisito per l'accesso all'esame di stato per l'iscrizione all'albo degli Assistenti Sociali.
- Che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di soggetto proponente e i singoli soggetti ospitanti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 (Finalità): Il presente accordo regola i rapporti tra soggetto proponente e soggetto ospitante concernenti l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo, parte integrante del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe 6) e del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S) del D.M. 509/99; del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe L-39) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali (Classe LM-87) e in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04, a favore degli studenti dei suddetti Corsi.

Art. 2 (Compiti del supervisore e del tutor didattico): I tirocinanti affidati al tutor del soggetto ospitante non potranno superare il numero di due per ogni supervisore. Quest'ultimo è responsabile del controllo delle presenze degli allievi presso le sedi di tirocinio, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti di registrazione delle presenze. La Facoltà assicura, per mezzo dei tutor didattici, un'assidua azione di vigilanza e controllo circa l'impegno degli studenti ammessi al tirocinio.

Art. 3 (Gestione delle sedi di tirocinio): Il soggetto ospitante s'impegna a monitorare annualmente il numero dei tirocinanti ospitabili presso le proprie strutture, sulla base della disponibilità dei propri Uffici.

Art. 4 (Sicurezza): Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare i tirocinanti per non più di diciotto ore settimanali di attività, garantendo agli stessi le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 5 (Coordinamento dei tirocini): Per ciascun tirocinante da inserirsi presso il soggetto ospitante, verrà predisposto un Progetto formativo, sottoscritto prima dell'inizio dell'attività di tirocinio dallo studente, dal soggetto ospitante e dal soggetto proponente, contenente:

- a) Le generalità del tirocinante;
- b) I nominativi del Tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto proponente;
- c) Durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) La specifica struttura interna al soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- e) Gli estremi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello Stato) e per responsabilità civile.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione di supporto affidata ai supervisori del soggetto ospitante e per garantire il più funzionale collegamento con le stesse sedi di tirocinio, i tutor della Facoltà e quelli del soggetto ospitante concorderanno preventivamente le aree tematiche, le modalità di realizzazione ed i tempi del tirocinio, riportandoli sulle schede dei progetti formativi.

I tutor del soggetto ospitante predisporranno una relazione con valutazione conclusiva sul tirocinio.

Art. 6 (Assicurazioni): L'Università La Sapienza assicura i propri studenti e i tirocinanti presso enti esterni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante all'esterno dell'azienda e rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, alla Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (alla seguente pec: presidenzaspsc@cert.uniroma1.it) onde consentire al promotore stesso di effettuare la relativa denuncia entro i tempi previsti dalla normativa vigente e dalle suindicate polizze, agli istituti assicurativi.

Art. 7 (Modalità di svolgimento e durata del tirocinio): Come previsto dalla normativa vigente, la durata massima dei tirocini degli studenti potrà essere di 12 mesi.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività come previste dal proprio progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in riferimento all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca del soggetto ospitante, e qualsiasi altra informazione acquisita durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione tempestiva al soggetto proponente, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio formativo, ai sensi della legge 196 del 1997 (art. 18, comma 1 lettera d) non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario.

Art. 8 (Reciprocità tra gli enti): Il soggetto ospitante potrà eventualmente autorizzare la partecipazione dei propri supervisor agli incontri promossi dal Corso di Laurea in *Scienze e Tecniche del Servizio Sociale* (Classe L-39) e del Corso di Laurea Magistrale in *Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali* (Classe LM-87) del D.M. 270/04, finalizzati all'aggiornamento e formazione dei supervisor, alla programmazione e coordinamento delle attività di tirocinio, alla valutazione in itinere e finale del tirocinante, compresa la presenza al relativo esame di tirocinio.

La Facoltà garantisce ai supervisor del soggetto ospitante la partecipazione gratuita alle suddette iniziative e la frequenza come uditori ai corsi della laurea di interesse professionale. Inoltre la Facoltà s'impegna, in caso di selezione per l'accesso ai master, a far riconoscere l'attività di supervisione svolta per gli studenti tirocinanti.

La Facoltà s'impegna a promuovere e divulgare eventuali studi ed elaborazioni teoriche frutto di progetti di ricerca e/o sperimentazioni condotte nel corso dell'esperienza di tirocinio.

Art. 9 (Riconoscimento crediti formativi per il supervisore): La Facoltà s’impegna a riconoscere al supervisore, per l’attività di supervisione regolarmente svolta, in base a quanto previsto nel presente accordo, CFU (Crediti Formativi Universitari) da utilizzare all’interno del Corso di Laurea in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04 nonché, qualora attivati, di Master e Corsi di Perfezionamento, nella misura stabilita dai relativi regolamenti.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali): Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del sopra citato RGPD.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nella presente convenzione e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art. 11 (Registrazione, durata dell’accordo e imposta di bollo): Il presente accordo non comporta l’onere di registrazione, è valido per la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti. Le spese per l’imposta di bollo, a carico del soggetto proponente, vengono assolte in modo virtuale.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
F.to Il Preside
Prof. Pierpaolo D’Urso

Per l’Azienda ULSS 7 Pedemontana
F.to Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza